



## FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI:

### A) LOCAZIONE FINANZIARIA

### B) FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (UNITÀ DA DIPORTO)

## SEZIONE 1 DELLE OPERAZIONI SUB A) E B) - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Battistotti Sassi 11/A, sito internet [www.selmabipiemme.it](http://www.selmabipiemme.it), direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., capitale sociale € 41.305.000 interamente versato, riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 30 Giugno 2007 € 55.296.322, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00882980154, iscritto al N° 625 dell'Elenco General e ex Art. 106 del D.Lgs. 385/93 ed al N° 19271 - Co dice ABI - dell'Elenco Speciale presso la Banca d'Italia.

### A) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

#### LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

#### DEFINIZIONI

- **concedente:** Intermediario Bancario o Finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** Cliente debitore che utilizza il bene concessogli in locazione finanziaria;
- **soggetto convenzionato:** Intermediario Bancario o Finanziario o collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore in attività creditizia, fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una convenzione con l'intermediario preponente, offre fuori sede i suoi prodotti;
- **tasso leasing:** tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **canone:** corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **parametro d'indicizzazione:** un indice di riferimento del mercato monetario o finanziario in funzione del quale viene variato il tasso contrattuale secondo le modalità indicate;
- **opzione d'acquisto:** facoltà dell'Utilizzatore di acquistare il bene al prezzo indicato, alla fine del contratto, a condizione che abbia adempiuto ad ogni obbligazione contrattuale a proprio carico;
- **valuta:** data di accredito e di addebito di una somma di denaro da cui decorrono gli interessi attivi e passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **foro competente:** Autorità Giudiziarie territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.

## SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE - SEDE)
qualifica: _____
(BANCA CONVENZIONATA, AGENTE, FORNITORE CONVENZIONATO, ALTRO)

a cura del soggetto incaricato dell'offerta, convenzionato con SelmaBipiemme Leasing S.p.A..

L'Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati in questo foglio informativo.

## SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da parte del concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e con facoltà, al termine della durata contrattuale, di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il concedente la proroga del contratto. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se, in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione dell'utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni generalmente decorre dal momento della consegna del bene finanziato ovvero di altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali la copertura assicurativa dei beni; l'utilizzatore può aderire alla "polizza in convenzione" proposta dal concedente, alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.

I rischi tipici della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad inadempimenti dell'utilizzatore, sono di natura contrattuale, ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene e/o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica e normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo quanto contrattualmente previsto.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile di pagare l'intero corrispettivo contrattuale.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), l'utilizzatore si assume il rischio che l'ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni costanti per l'intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

## SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è determinato dalla struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, dalla quota eventualmente versata alla stipula, dalla durata della locazione, dal prezzo dell'opzione finale, dalla periodicità dei pagamenti, ecc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo



dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di TAN - tasso annuo nominale, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza stabilita in contratto.

I **TEGM - tassi effettivi globali medi** delle operazioni di locazione finanziaria oggetto di questo Foglio Informativo rilevati ai sensi dell'Art. 2 della Legge 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

Costo in unità di Euro del bene locato (al netto IVA)	Fino a 5.000	Oltre 5.000 fino a 25.000	Oltre 25.000 fino a 50.000	Oltre 50.000
TEGM leasing del 2° trimestre 2008	11,81	9,51	8,42	7,10

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing nominali annui** massimi praticati, ripartiti nelle quattro classi di importo del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Il **tasso leasing nominale annuo** praticato all'utilizzatore per la specifica operazione, funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene indicato in contratto.

Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il **tasso effettivo globale** praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti **tassi soglia** (determinati ai sensi della Legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi):

Costo in unità di Euro del bene locato (al netto IVA)	Fino a 5.000	Oltre 5.000 fino a 25.000	Oltre 25.000 fino a 50.000	Oltre 50.000
Tassi Soglia leasing del 2° trimestre 2008	17,715	14,265	12,630	10,650

#### PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE

I canoni contrattualmente pattuiti sono determinati mediante un piano di "ammortamento finanziario", prendendo a base il valore del bene e degli eventuali servizi, decrementato dell'importo di natura finanziaria pagato alla stipula del contratto.

Se il tasso contrattuale è indicizzato, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a revisioni con il procedimento descritto in contratto, in funzione dell'andamento dell'indice base indicato nel contratto stesso.

In particolare, il tasso contrattuale sarà soggetto alle stesse variazioni (in + o in -) dell'indice base e verrà applicato al capitale residuo ai fini della determinazione dei canoni a scadere.

#### ALTRI COSTI ED ONERI DELL'OPERAZIONE

##### ATTREZZATURE

<b>Indicizzazione</b>	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 25/03/2008	4,739
<b>COSTI ED ONERI ACCESSORI (IN EURO E AL NETTO DELL'IVA)</b>	
<b>Istruttoria</b>	
Spese di istruttoria (comprensive di bollo e registrazione)	600
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	100
Supplemento istruttoria per operazioni "agevolate"	1500
<b>Altri Oneri ed Accessori</b>	
Tasso di pre-locazione finanziaria	Euribor 3 mesi 365/365 + 5 punti
Assicurazione	A carico dell'utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore dei canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Richiesta sostituzione beni in garanzia	250
Gestione sinistri	250
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50
Subentri	500
Rinegoziazioni contratti, proroghe	250
Spese incasso canoni	8
Spese insoluti su singolo canone	25
Spese per gestione contratto in contenzioso	100
Spese chiusura contratti	100
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'utilizzatore e/o dalla legge	100
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	50
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Conteggio estinzione anticipata	35



## VEICOLI

<b>Indicizzazione</b>	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 25/03/2008	4,739
<b>COSTI ED ONERI ACCESSORI (IN EURO E AL NETTO DELL'IVA)</b>	
<b>Istruttoria</b>	
Spese di istruttoria	400
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	100
Supplemento istruttoria per operazioni "agevolate"	1500
<b>Altri Oneri ed Accessori</b>	
Assicurazione	A carico dell'utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore dei canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Richiesta sostituzione beni in garanzia	250
Gestione sinistri	300
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50
Subentri	500
Rinegoziazioni contratti, proroghe	250
Spese incasso canoni	8
Spese insoluti su singolo canone	25
Spese per gestione contratto in contenzioso	100
Spese chiusura contratti (incluso passaggio di proprietà)	900
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'utilizzatore e/o dalla legge	100
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	50
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Spese di immatricolazione	450
Gestione contravvenzioni, tributi, sanzioni e recupero tasse automobilistiche	100
Conteggio estinzione anticipata	35
Aggiornamento dati presso Pubblici Registri a seguito subentri, rinegoziazioni contratti, proroghe	400
Spese per duplicato certificato di proprietà	100

## UNITÀ DA DIPORTO

<b>Indicizzazione</b>	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 25/03/2008	4,739
<b>COSTI ED ONERI ACCESSORI (IN EURO E AL NETTO DELL'IVA)</b>	
<b>Istruttoria</b>	
Spese di istruttoria	10000
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	1000
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	400
<b>Altri Oneri ed Accessori</b>	
Tasso di pre-locazione finanziaria	Euribor 3 mesi 365/365 + 5 punti
Assicurazione	A carico dell'utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore dei canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Gestione sinistri	500
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50
Subentri, rinegoziazioni contratti, proroghe	1000
Spese incasso canoni	8
Spese insoluti su singolo canone	25
Spese chiusura contratti (escluse le spese notarili e le trascrizioni nei Pubblici Registri)	1000
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'utilizzatore e/o dalla legge	100
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	50
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Gestione contravvenzioni, tributi e sanzioni	100
Spese notarili per acquisto unità da diporto	A carico dell'utilizzatore
Conteggio estinzione anticipata	70
Spese passaggio di proprietà	A carico dell'utilizzatore
Iscrizione ai Pubblici Registri e nomina di armatore	A carico dell'utilizzatore
Aggiornamento dati presso Pubblici Registri a seguito subentri, rinegoziazioni contratti, proroghe	A carico dell'utilizzatore



## BENI IMMOBILI

<b>Indicizzazione</b>	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 25/03/2008	4,739
Meccanismo di indicizzazione	
<b>COSTI ED ONERI ACCESSORI (IN EURO E AL NETTO DELL'IVA)</b>	
<b>Istruttoria</b>	
Spese di istruttoria	10000
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	1000
Supplemento istruttoria per operazioni "agevolate"	1050
<b>Altri Oneri ed Accessori</b>	
Registrazione contratto	500
Tasso di pre-locazione finanziaria (per immobili da edificare e/o ristrutturare)	Euribor 3 mesi 365/365 + 5 punti
Assicurazione	A carico dell'utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore dei canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Gestione sinistri	500
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50
Subentri, rinegoziazioni contratti, proroghe	1000
Spese incasso canoni	8
Spese insoliti su singolo canone	25
Spese chiusura contratti (escluse le spese notarili, direttamente a carico dell'utilizzatore)	1500
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'utilizzatore e/o dalla legge	500
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	50
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Gestione contravvenzioni, tributi e sanzioni	100
Perizia	A carico dell'utilizzatore
Verifiche Sicurezza cantieri	3% dell'importo finanziato
Gestione diretta della sicurezza del cantiere	1000
Spese notarili per acquisto immobile	A carico dell'utilizzatore
Conteggio estinzione anticipata	70

## SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari di Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari di cui sopra, inclusi gli interessi di mora ed il parametro dell'eventuale indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle più significative clausole che costituiscono le Condizioni Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Tali clausole s'intendono valide per tutte le tipologie di beni (beni mobili registrati e non, immobili esistenti o da edificare), fatte comunque salve le clausole valide esclusivamente per determinati prodotti.

**Obblighi del Concedente:** provvedere all'acquisto o alla realizzazione del bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore dallo stesso indicatogli, ed alla sua concessione in godimento per la durata contrattuale.

**Consegna del bene; denuncia dei vizi:** la consegna del bene avviene con le modalità e nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore; all'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la rispondenza del bene a quanto richiesto, il suo perfetto funzionamento, la sua conformità alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna, a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia al Concedente.

Anche nel caso di immobile esistente, l'Utilizzatore prende in consegna il bene direttamente dal Fornitore, intervenendo all'atto notarile di compravendita.

Se il bene è da costruire, la consegna viene effettuata, ad avvenuta realizzazione, nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore (Impresa Costruttrice/Realizzatrice).

**Esonero da responsabilità del Concedente; legittimazione ad agire dell'Utilizzatore:** in quanto Intermediario Finanziario, il Concedente è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità che riguardi il bene, i cui rischi sono pertanto assunti dall'Utilizzatore; di conseguenza lo stesso Utilizzatore, senza poter interrompere né sospendere il pagamento dei canoni, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore.

**Utilizzo e manutenzione dei beni:** l'Utilizzatore deve usare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle istruzioni del Fornitore/Produttore, per l'uso proprio, senza apportare modifiche; egli è inoltre tenuto a custodire i beni, effettuando a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, rivolgendosi al Fornitore o a terzi da questi autorizzati.

Salvo espresso e preventivo consenso del Concedente, l'Utilizzatore non può cedere i beni a terzi, a nessun titolo.

**Spese, imposte, tasse ed oneri:** l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri, esistenti o sopravvenuti, anche di tipo patrimoniale, aventi comunque relazione con il contratto e/o con la proprietà e l'uso dei beni.

**Obbligo di assicurazione:** l'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare i beni, per l'intera durata contrattuale, contro i rischi di responsabilità civile, incendio, furto ed eventi naturali, con vincolo a favore del Concedente; limitatamente ai rischi di incendio, furto ed eventi naturali, l'assicurazione può essere effettuata mediante la "polizza quadro" stipulata dal Concedente in qualità di contraente ed assicurato.

**Perdita e deterioramento del bene:** l'Utilizzatore è responsabile della perdita e del deterioramento del bene, a qualsiasi causa dovuti, anche se a lui non imputabili, compresi il fatto di terzi, il caso fortuito e la forza maggiore.

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare al Concedente ogni fatto o evento occorso al bene, effettuando la relativa denuncia alla Compagnia di assicurazione e, se dovuta, alle Autorità competenti, entro i termini previsti.

In caso di perdita totale e definitiva del bene, il contratto si risolve e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi, l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In entrambi i casi l'indennizzo assicurativo incassato dal Concedente verrà riconosciuto all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

**Corrispettivo ed indicizzazione:** l'Utilizzatore ha l'obbligo di pagare alle rispettive scadenze gli importi dovuti.

Il corrispettivo inizialmente pattuito potrà subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.

Per i beni da realizzare, il corrispettivo inizialmente pattuito potrà variare in funzione dei costi e degli oneri a consuntivo sostenuti dal Concedente.

**Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate:** il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, 2° comma, del Codice Civile. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'esser comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore



ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

**Facoltà di cessione del contratto:** il Concedente ha facoltà di cedere il contratto a terzi: a tal fine, l'Utilizzatore dà il proprio preventivo assenso.

**Scadenza del contratto; opzione d'acquisto:** alla scadenza del contratto, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare i beni al prezzo predeterminato e nello stato in cui si trovano.

In caso di mancato esercizio della opzione di acquisto e salvo che non venga concordata tra le parti la proroga del contratto, l'Utilizzatore ha l'obbligo di restituire i beni al Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

**Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione:** in caso d'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di anche un solo canone o ad uno degli obblighi espressamente richiamati nella "clausola risolutiva espressa", il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante invio di una raccomandata A.R..

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, fermo restando il suo obbligo di restituire i beni, il Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il rimborso del maggior danno ed il ristoro delle spese giudiziarie, una penale di risoluzione, il cui importo sarà pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato, maggiorati del prezzo per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto ricavato dall'eventuale vendita del bene.

**Foro competente:** in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.



## **B) OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (UNITÀ DA DIPORTO) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

### **DEFINIZIONI**

- **concedente:** Intermediario Bancario o Finanziario creditore che concede il finanziamento, erogando una somma di denaro;
- **cliente:** soggetto debitore al quale il concedente eroga il finanziamento;
- **terzo datore di ipoteca:** soggetto, diverso dal cliente, proprietario del bene (unità da diporto) oggetto della garanzia ipotecaria a favore del concedente;
- **soggetto convenzionato:** Intermediario Bancario o Finanziario o collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore in attività creditizia, fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una convenzione con l'intermediario preponente, offre fuori sede i suoi prodotti;
- **piano d'ammortamento:** elaborato, prodotto dal sistema informativo del concedente, che riporta il piano delle rate di rimborso del finanziamento, le loro scadenze, la suddivisione delle stesse in quota capitale e quota interessi, nonché il debito capitale residuo ad ogni scadenza;
- **rata:** frazione del corrispettivo del finanziamento che si paga ad ogni scadenza fissata;
- **TAN:** tasso annuo nominale che viene applicato al finanziamento per determinare l'ammontare del suo corrispettivo;
- **indicatore sintetico di costo:** parametro indicativo del costo complessivo del finanziamento, che viene calcolato conformemente alla disciplina sul TAEG - tasso annuo effettivo globale ai sensi dell'Art. 22 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di attuazione;
- **valuta:** data di accredito e di addebito di una somma di denaro da cui decorrono gli interessi attivi e passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **parametro d'indicizzazione:** un indice di riferimento del mercato monetario o finanziario in funzione del quale viene variato il tasso contrattuale secondo le modalità indicate;
- **operazioni e servizi accessori:** servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, prestati o commercializzati dal concedente insieme con il finanziamento stesso, ancorché su base obbligatoria;
- **tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **penale per estinzione anticipata:** somma che spetta al concedente in caso di rimborso anticipato del finanziamento, pari all'importo che si ricava applicando al debito residuo del piano d'ammortamento la percentuale indicata nelle condizioni particolari del contratto;
- **foro competente:** Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.

### **SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

_____ (DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE - SEDE)
qualifica: _____ (BANCA CONVENZIONATA, AGENTE, FORNITORE CONVENZIONATO, ALTRO)

a cura del soggetto incaricato dell'offerta, convenzionato con SelmaBipiemme Leasing S.p.A..

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati in questo foglio informativo.

### **SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO**

Per contratto di finanziamento s'intende un'operazione a medio termine posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nell'erogazione di un importo finalizzato all'acquisto di un bene mobile iscritto in un pubblico registro. Il cliente rimborserà il finanziamento mediante il pagamento di un corrispettivo periodico (rata) con cadenza periodica comprensiva di capitale ed interesse, regolato con tasso fisso o variabile. Il pagamento delle rate generalmente decorre dall'erogazione del finanziamento.

I rischi tipici del finanziamento, fatti salvi quelli conseguenti al cliente da suoi eventuali inadempimenti, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale: il cliente, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento, i vizi e i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto e il danneggiamento e, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

Sul piano economico-finanziario: nel caso in cui l'ammontare delle rate (e di ogni altro importo dovuto dal cliente al concedente) sia espresso o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso; analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad esempio, l'Euribor), si assume il rischio che le rate possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri.

Nei casi in cui l'ammontare delle rate (e di ogni altro importo dovuto dal cliente al concedente) sia regolato a tasso fisso, il cliente si assume il rischio di impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, alla variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili al finanziamento, a modifiche della normativa fiscale, alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie delle rate periodiche che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.



### SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di finanziamento è espresso in rate, il cui ammontare è funzione - tra l'altro - della struttura dell'operazione intesa in termini di importo finanziato, durata del finanziamento, periodicità dei pagamenti, etc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso dei pagamenti è il TAN - tasso annuo nominale.

I **tassi effettivi globali medi** (TEGM) delle operazioni di finanziamento oggetto di questo Foglio Informativo rilevati ai sensi dell'Art. 2 della Legge 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

Importo del finanziamento	Oltre 5.000 Euro
TEGM finanziamento del 2° trimestre 2008	12,35

Nella tabella sottostante è riportato il **TAN - tasso annuo nominale** massimo praticato rapportato all'importo del finanziamento.

Il **TAN - tasso annuo nominale** praticato al cliente per la specifica operazione, funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene indicato in contratto.

Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il **tasso effettivo globale** praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti **tassi soglia** (determinati ai sensi della Legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi):

Importo del finanziamento	Oltre 5.000 Euro
Tassi Soglia finanziamento del 2° trimestre 2008	18,525

#### COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI

Causale	Importo in Euro (oltre costi vivi)
Istruttoria	1.000
Copia completa contratto ante stipula	200
Registrazione contratto	100
Incasso rate	7
Variazioni amministrative e contrattuali	1.500
Variazioni domiciliazione bancaria	25
Variazioni anagrafiche	25
Perizie tecnico-estimative sui beni	Tariffe albi professionali
Spese notarili	Tariffe albi professionali
Gestione per insoluto	50
Gestione per sinistro	500
Gestione estinzione anticipata	1.000
Penale per estinzione anticipata	6%
Gestione iscrizione ipoteca	200
Gestione cancellazione ipoteca	200
Gestione incarico ad agenzie pratiche nautiche	200
Gestione subentro	2.000
Incasso importi insoluti	15%
Invio comunicazioni periodiche (per invio)	40
Invio estratto conto	20
Dichiarazioni, permessi e simili	200
Copia documenti contrattuali/contabili	50

### SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari di Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari di cui sopra, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di finanziamento con il Cliente.

Di seguito si riportano integralmente le clausole che costituiscono le Condizioni Generali del Contratto di Finanziamento.

#### Art. 1) Oggetto

Il Concedente concede al Cliente, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il finanziamento per l'acquisto dell'unità da diporto come indicato nelle Condizioni Particolari e Generali e negli allegati.

Il presente contratto non è soggetto alla normativa in materia di credito al consumo in quanto l'importo del finanziamento è superiore al limite di cui all'Art. 121, quarto comma, lettera a), del D.Lgs. 385/93.

Il finanziamento viene accordato dal Concedente al Cliente ed erogato al soggetto scelto dal Cliente stesso come indicato nelle Condizioni Particolari; il Cliente manleva fin d'ora definitivamente il Concedente da qualsivoglia responsabilità correlata alla scelta del soggetto terzo a favore del quale abbia eventualmente chiesto che venga erogato il finanziamento e dichiara che ciò ha effetto pienamente liberatorio.

Il Cliente dichiara pertanto che il Concedente ha erogato, secondo le sue istruzioni, l'intero importo del finanziamento indicato nelle Condizioni Particolari, al netto delle imposte e degli altri oneri accessori, e ne rilascia ampia quietanza liberatoria, con ogni conseguente rinuncia.

#### Art. 2) Deposito Cauzionale

Qualora il Concedente abbia accordato il finanziamento a fronte di iscrizione di ipoteca di 1° grado sull'unità da diporto, il Cliente provvede alla riconsegna al Concedente dell'importo del finanziamento, ovvero gli consente di trattenerlo in compensazione, al fine di costituire un deposito cauzionale presso il Concedente medesimo a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico del Cliente dal presente articolo; è espressamente inteso che né il finanziamento né il deposito cauzionale faranno maturare interessi a favore del Concedente fino allo svincolo del deposito cauzionale.

Il Cliente si obbliga a fornire al Concedente, entro 60 giorni dalla data odierna, i seguenti documenti:



- a) estratto RID - Registro Imbarcazioni da Diporto, come da modello del Ministero competente, da cui risultino l'avvenuta iscrizione dell'unità da diporto nel Registro medesimo, la proprietà della stessa in capo al Cliente ovvero all'eventuale Terzo datore d'ipoteca, nonché l'avvenuta annotazione dell'ipoteca di 1° grado a favore del Concedente per l'importo indicato nelle Condizioni Particolari;
- b) originale del libretto di navigazione con annotazione dell'iscrizione dell'ipoteca di 1° grado a favore del Concedente per l'importo indicato nelle Condizioni Particolari.

Qualora il Cliente non adempia, nel termine sopra indicato, a quanto previsto dal presente articolo, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito cauzionale per l'estinzione del finanziamento.

Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni e la produzione dei documenti richiamati nel presente articolo e della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11 e, in ogni caso, dopo che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria, fermo in ogni caso il disposto di cui al comma seguente.

Lo svincolo del deposito cauzionale verrà effettuato dal Concedente con pagamento a favore del soggetto (Cliente, Venditore, altro soggetto) scelto dal Cliente ed indicato nelle Condizioni Particolari; il Cliente manleva fin d'ora definitivamente il Concedente da qualsivoglia responsabilità correlata alla scelta del soggetto terzo a favore del quale ha chiesto che venga effettuato il pagamento e dichiara che tale pagamento ha effetto pienamente liberatorio.

Le spese e gli oneri comunque sostenuti dal Concedente resteranno a carico del Cliente, che provvederà al loro pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

### Art. 3) Termini e Modalità del Rimborsamento

Il finanziamento avrà la durata stabilita nelle Condizioni Particolari, a partire dalla "data di decorrenza del piano di ammortamento".

Il Cliente dovrà versare al Concedente l'importo totale da rimborsare, che verrà corrisposto in via frazionata mediante un certo numero di rate periodiche posticipate, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e secondo il piano di ammortamento che il Concedente trasmetterà al Cliente dopo lo svincolo del deposito cauzionale, salvi gli effetti del meccanismo di indicizzazione eventualmente prescelto.

In particolare, la prima rata avrà la scadenza indicata nelle Condizioni Particolari e le rate successive, a seconda della periodicità stabilita (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale), avranno scadenza lo stesso giorno del 1°, 2°, 3°, 4° o 6° mese successivo a quello di scadenza della prima.

Le rate, che comprendono quota di capitale occorrente per la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto e quota di interessi, dovranno essere comunque pagate, senza interruzione e senza necessità di espressa richiesta da parte del Concedente, con valuta fissa per il Concedente medesimo al giorno delle rispettive scadenze.

Il pagamento delle rate, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato presso il domicilio di quest'ultimo oppure presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario indicati dal Concedente stesso; in linea di massima tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine permanente ed irrevocabile (procedura R.I.D.) che il Cliente, ove abbia optato in tal senso, si impegna a sottoscrivere ed a conferire al proprio istituto di credito contemporaneamente alla firma del presente contratto; in ogni caso, qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno entrate nell'effettiva disponibilità del Concedente e con la valuta riconosciuta dall'istituto di credito del Concedente stesso.

Salva diversa determinazione del Concedente, qualunque somma versata dal Cliente o da terzi verrà imputata, con preferenza, al pagamento delle spese sostenute di qualunque natura, comprese quelle giudiziali - anche irripetibili -, nonché all'eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dal Concedente per conto del Cliente, quindi a regolamento degli interessi di mora e degli arretrati, in seguito a pagamento degli interessi corrispettivi e, infine, del capitale.

A qualunque pagamento effettuato dal Cliente, anche in presenza di sua diversa dichiarazione, il Concedente potrà comunque dare l'imputazione ritenuta più opportuna e, quindi, anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali.

### Art. 4) Interessi di Preammortamento e Indicizzazione

Qualora, per qualsiasi ragione, l'erogazione del finanziamento avvenisse prima della data di decorrenza del piano di ammortamento, il Cliente provvederà al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari con periodicità massima trimestrale, dalla data dell'erogazione del finanziamento fino al giorno precedente a quello di decorrenza del piano di ammortamento.

Le rate periodiche di cui alle Condizioni Particolari sono state determinate ricorrendo ad un ipotetico piano di ammortamento finanziario, per la durata convenuta in contratto, prendendo a base il valore dell'importo del finanziamento incrementato dei costi di eventuali servizi finanziati.

Resteranno immutate: nel caso di periodicità mensile, le prime 3 rate; nel caso di periodicità bimestrale o trimestrale, la prima rata.

Le successive rate saranno soggette a revisione, con il procedimento in appresso descritto, in funzione del costo del denaro, espresso dall'andamento dell'indice indicato nelle Condizioni Particolari.

L'indice base verrà raffrontato: con l'indice del terzo mese precedente ogni singola scadenza nel caso di periodicità mensile; con l'indice ottenuto dalla media dei valori del quarto e terzo mese precedente nel caso di periodicità bimestrale; con l'indice ottenuto dalla media dei valori del quinto, quarto e terzo mese precedente nel caso di periodicità trimestrale; con l'indice ottenuto dalla media dei valori dell'ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto e terzo mese precedente nel caso di periodicità semestrale. Ove si riscontri una variazione (in + o in -) si procederà ad una rideterminazione delle rate in scadenza. Il tasso risultante dall'applicazione del metodo di calcolo sopra indicato verrà aggiornato (in + o in -) con la variazione intervenuta tra l'indice base e l'indice di riferimento, e verrà applicato all'ipotetico capitale residuo in essere alla data di inizio della revisione, per il numero delle rate residue. Nel caso in cui l'indice sia l'Euribor, per indice di riferimento va intesa la media aritmetica calcolata sui valori giornalieri dell'Euribor 3 mesi del mese solare, pubblicata su "Il Sole - 24 Ore", con applicazione del divisore 365.

### Art. 5) Commissioni per Operazioni e Servizi Accessori

Le operazioni ed i servizi accessori per i quali il Cliente ha l'obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse sono quelli elencati nel Documento di sintesi.

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dal Cliente medesimo richiesti o resi necessari o comunque dal Concedente prestati.

Il Cliente avrà l'obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'IVA (se dovuta) e ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

Il Concedente si riserva la facoltà di modificare la misura delle commissioni nel rispetto del D.Lgs. 385/93.

### Art. 6) Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico esclusivo del Cliente tutte le spese, imposte, tasse, oneri o tributi, diretti o indiretti, presenti e futuri, inerenti o conseguenti al perfezionamento, esecuzione o risoluzione del presente contratto, nonché all'iscrizione, rinnovazione e cancellazione dell'ipoteca.

Il Cliente si obbliga inoltre a tenere indenne il Concedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi onorari e compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere nonché agenzie specializzate nel recupero dei crediti, ed anche se non liquidate dal giudice o irripetibili, che il Concedente medesimo dovesse sostenere in relazione al perfezionamento, esecuzione o risoluzione del presente contratto ed al recupero dei relativi crediti.

Il Cliente avrà l'obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'IVA (se dovuta) e ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

### Art. 7) Interessi Convenzionali di Mora

Ferma restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto al successivo Art. 13 "Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto", il Cliente, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta, dovrà corrispondere al Concedente, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso Euribor 3 Mesi, 365/365 media mese precedente, quale pubblicato da "Il Sole-24 Ore", tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di otto punti, dalla data di scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo; qualora il tasso degli interessi convenzionali di mora indicato nelle Condizioni Particolari fosse diverso da quello sopra convenuto, si applicherà il tasso indicato nelle Condizioni Particolari.

Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata del contratto nell'Euribor 3 Mesi, 365/365 media mese precedente, quale pubblicato da "Il Sole-24 Ore", tempo per tempo vigente, maggiorato della differenza fra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 Mesi, 365/365 media mese precedente, pubblicato alla data medesima da "Il Sole-24 Ore", con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore.

Per "tasso soglia" si intende il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'Art. 2, primo comma, della Legge 7 Marzo 1996, N° 108, e successive modifiche od integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale viene stipulato il



presente contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato della metà, il tutto come previsto dal quarto comma dell'Art. 2 della Legge predetta.

Sugli interessi convenzionali di mora non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

#### Art. 8) Ipoteca

Qualora previsto nelle Condizioni Particolari, per garantire il puntuale rimborso del finanziamento e l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Cliente e/o il Terzo datore di ipoteca, ai sensi degli Artt. 2810 del Codice Civile e 565 e seguenti del Codice della Navigazione, si obbligano a concedere a favore del Concedente ipoteca sopra l'unità da diporto rilasciando il necessario consenso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.

L'ipoteca dovrà essere concessa per la complessiva somma indicata nelle Condizioni Particolari, pari all'importo totale da rimborsare aumentato del 20%.

Il credito del Concedente dovrà intendersi garantito dall'iscrizione ipoteca fino alla concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto anche per effetto dell'eventuale clausola di indicizzazione di cui all'apposito allegato del presente contratto.

Il Cliente e/o il Terzo datore di ipoteca dovranno consentire che a richiesta di chiunque l'ipoteca venga iscritta presso l'ufficio di iscrizione tenuto dalla competente Capitaneria di Porto, con esonerazione per il Capitano del Porto da ogni responsabilità al riguardo.

Il Cliente e/o il Terzo datore di ipoteca dovranno dichiarare e garantire, assumendone ogni conseguente responsabilità, che l'unità da diporto è nella loro libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetta ad alcuna iscrizione o privilegio precedente né ad alcuna trascrizione o ad altro vincolo od onere, anche per imposte o privilegio, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento.

#### Art. 9) Diminuzione di Garanzia

Qualora, per qualsiasi causa, nessuna esclusa né eccettuata, si verificasse una diminuzione di valore dell'unità da diporto tale da ridurre, a giudizio del Concedente, il margine di garanzia accertato in sede di concessione del finanziamento, resterà in facoltà del Concedente stesso di chiedere, a seconda dei casi, un congruo supplemento d'ipoteca, altra idonea garanzia, la parziale restituzione del finanziamento ovvero la risoluzione del contratto.

#### Art. 10) Obblighi

Sarà obbligo del Cliente e/o del Terzo datore d'ipoteca:

- mantenere l'unità da diporto con la diligenza del buon padre di famiglia in lodevole stato, fare quindi tutte le riparazioni e le altre opere occorrenti per la sua conservazione e non modificarne le caratteristiche senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
- effettuare puntualmente, fornendone prova a richiesta del Concedente, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo e peso gravante sull'unità da diporto, nonché dei premi assicurativi;
- non fare, o tollerare che altri faccia, alcuna cosa che possa menomare la consistenza della garanzia senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
- prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità ed intervenire in qualsiasi momento alla stipulazione di ogni atto richiesto dal Concedente anche per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dell'unità da diporto, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni, autorizzando sin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, inserzioni;
- dare, senza ritardo, notizia al Concedente di ogni eventuale sinistro, turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine all'unità da diporto, di ogni mutamento che per qualsiasi causa, anche non imputabile a loro medesimi, avvenisse sulla stessa, nonché di ogni altro evento o comportamento di terzi che potesse pregiudicare il valore dell'unità da diporto;
- informare il Concedente di eventuali trattative per la vendita dell'unità da diporto;
- non vendere l'unità da diporto, né consentire che sulla stessa vengano a gravare altre ipoteche senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
- rilasciare l'unità da diporto libera da persone e cose ove il Concedente, o chi per esso, dovesse immettersi nel relativo possesso;
- segnalare immediatamente al Concedente ogni mutamento della propria situazione patrimoniale ed economico/finanziaria quale risulta dai dati, elementi e documenti forniti in sede di richiesta del finanziamento.

#### Art. 11) Assicurazione

Qualora nelle Condizioni Particolari il Cliente opti per "assicurazione a cura del Concedente su mandato del Cliente", lo stesso avrà inteso conferire, così come avrà effettivamente conferito, al Concedente un mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi del secondo comma dell'Art. 1723 del Codice Civile, a stipulare, mantenere in essere almeno per tutta la durata del finanziamento e gestire, il tutto nella maniera più ampia possibile, in nome e per conto ed in rappresentanza di esso Cliente, una polizza assicurativa contro i rischi, ai valori e nei termini/condizioni indicati nella polizza qui allegata che il Cliente dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna.

Il rimborso dei premi anticipati dal Concedente alla compagnia assicuratrice in nome e per conto del Cliente avverrà, nei tempi e con le modalità stabilite nelle Condizioni Particolari ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, e ai fini IVA sarà escluso dal computo della base imponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 15, primo comma, N°3, del D.P.R. 633/72; ferma restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto al successivo Art. 13 "Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto", il mancato rimborso dei premi autorizzerà il Concedente ad interrompere la copertura assicurativa.

Il Concedente avrà la più ampia facoltà di sostituire la compagnia assicuratrice, di concordare modifiche alle condizioni di polizza e di trattare, concordare, definire e riscuotere il risarcimento degli eventuali sinistri, per quanto applicabile.

Le Parti escludono espressamente l'applicabilità degli Artt. 1712, 1713 e 1714 del Codice Civile.

Qualora invece, sempre nelle Condizioni Particolari, il Cliente opti per "assicurazione a cura e carico del Cliente", lo stesso provvederà ad assicurare a sue spese l'unità da diporto presso compagnia di gradimento del Concedente per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, con polizza ANIA di edizione più recente.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata alle condizioni di "garanzia massima" con estensione a trasferimenti terrestri, eventi socio-politici e catastrofali e dovrà inoltre prevedere che il valore assicurato debba intendersi accettato come stima; per il 1° anno la valutazione dell'unità da diporto non dovrà essere inferiore al prezzo pagato per il suo acquisto quale indicato nelle Condizioni Particolari; alle successive scadenze annuali, tale valore dovrà comunque non essere inferiore al valore di mercato dell'unità da diporto a quel momento.

L'assicurazione sarà stipulata contro i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, inclusi i trasportati, l'equipaggio ed il personale imbarcato con massimale unico non inferiore ad € 5 milioni;
- tutti i danni al corpo dell'unità da diporto per il suo intero valore, sia in Italia che all'estero.

Tutte le polizze dovranno contenere clausola di vincolo a favore del Concedente, che comprenda quanto di seguito indicato: "La presente polizza viene vincolata a favore di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. per tutta la sua durata; in caso di sinistri SelmaBipiemme Leasing S.p.A. avrà il diritto di intervenire all'accertamento dei danni ed esclusivamente ad essa spetteranno gli indennizzi liquidati, ad eccezione di quelli per la responsabilità civile verso terzi. In caso di mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato la compagnia si impegna a continuare la garanzia che sarà comunque operante per trenta giorni dalla data di ricevimento della Raccomandata A.R. comunicante il mancato pagamento. Nel periodo di cui sopra, SelmaBipiemme Leasing S.p.A. potrà sostituirsi all'assicurato, con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso. La Compagnia si impegna a comunicare ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l'operatività della garanzia assicurativa. Nessuna modificazione potrà essere apportata alla polizza senza la preventiva approvazione scritta di SelmaBipiemme Leasing S.p.A."

In entrambi i casi, in caso di sinistro, il Cliente e l'eventuale Terzo datore di ipoteca dovranno, sotto pena di risoluzione del presente contratto, informarne entro 3 giorni il Concedente, il quale avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno ovvero anche di promuoverli se lo giudicherà di suo interesse, a spese del Cliente; le somme dovute dalla compagnia assicuratrice, per indennità di perdita o di deterioramento, dovranno essere versate al Concedente per l'estinzione totale o parziale del debito, secondo l'insindacabile giudizio del Concedente medesimo.

#### Art. 12) Estinzione Anticipata ed Accollo del Finanziamento

Il Cliente avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente tutto il finanziamento, a condizione che, contemporaneamente al pagamento delle rate non ancora scadute, siano saldati gli arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali anche irripetibili ed ogni altra somma di cui il Concedente fosse in credito, ivi inclusi gli interessi convenzionali di mora; le rate non ancora scadute verranno rimborsate con il pagamento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento sulla linea dell'ultima rata scaduta alla data dell'estinzione anticipata, maggiorato della penale indicata nelle Condizioni Particolari come "penale per eventuale estinzione anticipata"; tale pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa, a favore del Concedente, corrispondente alla prima rata non scaduta al momento dell'estinzione; in caso contrario, il Concedente calcolerà l'importo ulteriormente dovuto per il ritardo e, per procedere all'effettiva estinzione del finanziamento, il Cliente dovrà provvedere al pagamento anche di tale importo.

Le disposizioni sopraindicate si applicheranno anche in tutti gli altri casi in cui il Concedente avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, ivi compresa la risoluzione del contratto.



Qualora il Cliente fosse utilizzatore dell'unità da diporto in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con il Concedente, non potrà esercitare il diritto d'opzione d'acquisto se non avrà prima estinto e totalmente rimborsato il finanziamento di cui al presente contratto.

In mancanza di una specifica dichiarazione scritta di adesione da parte del Concedente, l'eventuale convenzione di accollo fra terzi e il Cliente non potrà comportare la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni assunte.

#### **Art. 13) Decadenza dal Beneficio del Termine e Risoluzione del Contratto**

Il Concedente ha diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in conformità dell'Art. 1186 del Codice Civile, ovvero di risolvere il contratto, qualora:

- a) non venga prodotta la documentazione prevista nel presente contratto;
- b) risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente al Concedente, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondono a verità;
- c) il Cliente ed i suoi eventuali successori o aventi causa non paghino puntualmente anche una sola rata di rimborso del finanziamento e quant'altro dovuto, a qualsivoglia titolo, al Concedente in dipendenza del finanziamento stesso;
- d) il Cliente ed i suoi eventuali successori o aventi causa non rimborsino puntualmente gli oneri di qualsiasi tipo, anche tributari, comunque derivanti dal finanziamento od alla costituzione delle relative garanzie;
- e) non venga presentata, entro 15 giorni dalla concessione del finanziamento, la documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione della polizza assicurativa a cura del Cliente;
- f) il contratto di assicurazione contro i danni ai beni oggetto del finanziamento venga risolto e non sia possibile, per qualsiasi causa, stipularne un altro con una Compagnia di gradimento del Concedente;
- g) il Cliente non adempia alle obbligazioni di cui ai precedenti Artt. 2 "Deposito cauzionale", 8 "Ipoteca" e 10 "Obblighi";
- h) ricorra l'ipotesi di cui al precedente Art. 9 "Diminuzione della garanzia";
- i) il Cliente e/o l'eventuale Terzo datore di ipoteca abbiano taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito del Concedente ovvero l'esistenza di misure sanzionatorie o di altri vincoli o pesi che possano menomare la garanzia;
- j) il Cliente o il Terzo datore di ipoteca vengano assoggettati ad una procedura concorsuale, subiscano protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, compiano o venga eseguito a loro carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Concedente, ne diminuisca la consistenza patrimoniale, subiscano la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, facciano comunque venir meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l'operazione è stata assunta dal Concedente.

La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto diverranno efficaci a seguito della comunicazione che il Concedente invierà al Cliente per Raccomandata A.R..

In tali casi il Concedente avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni; le rate non ancora scadute verranno attualizzate utilizzando il tasso indicato nelle Condizioni Particolari come "tasso di riferimento per eventuali attualizzazioni". L'importo dell'attualizzazione non potrà in ogni caso essere inferiore al debito residuo.

Qualora il Cliente fosse utilizzatore dell'unità da diporto in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con il Concedente e si verificasse anche uno solo degli eventi previsti al primo comma di questo articolo, sarà facoltà del Concedente, oltre che dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di finanziamento, dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine o la risoluzione anche del contratto di locazione finanziaria (leasing), pur se il Cliente fosse adempiente a tutte le relative obbligazioni.

#### **Art. 14) Diritto di Modificare Unilateralmente le Condizioni Praticate**

Il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, 2° comma, del Codice Civile. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'esser comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

#### **Art. 15) Trasparenza**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, il Cliente dichiara:

- di aver ricevuto l'Avviso ed il Foglio Informativo;
- avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, di aver chiesto e ottenuto copia completa dello schema contrattuale (Condizioni Particolari e Generali e Documento di Sintesi) idonea per la stipula;
- di aver ricevuto copia di sua spettanza del presente contratto.

#### **Art. 16) Privacy**

Preso atto delle informative ex Art. 13 del Codice privacy e Art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, il Cliente conferma il consenso (peraltro già espresso con l'apposito modulo) al trattamento dei dati personali - anche sensibili - da parte del Concedente, alla loro comunicazione ai soggetti/categorie di soggetti indicati nell'informativa stessa ed al correlato trattamento da parte dei medesimi, nonché nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ove ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 17) Elezione di Domicilio, Legge Applicabile e Foro Competente**

Il Cliente elegge domicilio nel luogo indicato nel presente contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Concedente nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione per Raccomandata A.R..

Il presente contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana.

A seguito di trattativa individuale fra Concedente e Cliente, quale prevista dall'Art. 1469-ter, quarto comma, del Codice Civile, il Concedente ed il Cliente hanno convenuto che, per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente, in espressa deroga alle norme di cui all'Art. 1469-bis, terzo comma, N°19 del Codice Civile ed agli Artt. 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, il Foro indicato nelle Condizioni Particolari.